



*Professionisti Associati*  
Prato

**Marco Badiani**  
*Ragioniere Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Pierluigi Coppini**  
*Ragioniere Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Giulia Massari**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Simona Sguanci**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Vinicio Vannucchi**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

Prato, 12 Dicembre 2019

**Lettera informativa n. 43/2019**

**A TUTTI I CLIENTI**  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI**  
**TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA PRESENTAZIONE DEI**  
**MODELLI F24**

L'art. 3, c. 2 del DL n. 124/2019 ha introdotto l'estensione dell'obbligo esclusivo dell'utilizzo dei **servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate per la **presentazione di modelli F24 in compensazione**.

In particolare le novità riguardano:

- i sostituti di imposta, in caso di **compensazioni** dei crediti per il recupero delle **eccedenze di versamento delle ritenute**, dei **crediti** rimborsati ai dipendenti derivanti dalla liquidazione dei modelli **730** e del **bonus "Renzi"** erogato ai dipendenti
- i soggetti non titolari di partita IVA, in caso di **utilizzo di crediti in compensazione**.

In particolare, l'obbligo deve essere applicato ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Le novità sopra descritte costituiscono un'**estensione** dell'**obbligo** di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i **servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate già introdotto dall'art. 3 del DL n. 50/2017 per i soggetti titolari di partita IVA in caso di compensazione.



*Professionisti Associati*  
Prato

In relazione invece all'applicazione delle disposizioni introdotte dal DL n. 124/2019, l'Agenzia delle Entrate non ha ad oggi ancora fornito esplicite indicazioni circa:

- la **decorrenza** delle disposizioni sopra descritte;
- l'elenco dei **codici tributo** utilizzati in compensazione per i quali applicare l'estensione dell'obbligo di presentare i modelli F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- l'elenco eventuale delle compensazioni di tipo "**verticale**", per le quali non si applica l'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici.

Ciò premesso:

- **chi ha già incaricato lo Studio** di pagare per suo conto il modello F24, **nulla cambia** dato che lo Studio già utilizza i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- **chi, invece, non avesse affidato l'incarico ad un intermediario** e ritenesse opportuno, nell'**incertezza**, adeguarsi sin da subito alle novità, potrà farlo provvedendo direttamente **utilizzando le proprie credenziali** per l'uso dei **servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate **oppure** a mezzo **intermediario** (quale il nostro Studio o quello del Consulente del lavoro), ovviamente previa richiesta.

Si precisa che il corrispettivo richiesto dallo Studio per la trasmissione telematica è pari a euro 15 ciascun F24.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

**Professionisti Associati**